

Comune di S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE TRIBUTI

REG. DEL SETTORE TRIBUTI

N° 119 DEL 22/12/2015

N° Reg. Gen.le 1097	Determinazione di impegno e liquidazione di spesa OGGETTO: Liquidazione Spese giudiziali a seguito sentenza C.T.P. di Catania Azienda Agricola Messina di Caterina Zappalà & C. s.n.c.
Data 31 DIC. 2015	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI

VISTA la nota prot. 36310 del 14.12.2015 inviata dalla sig.ra Caterina Zappalà, amministratrice della Azienda Agricola Messina di Caterina Zappalà e C. s.n.c. P.IVA 00165240870, con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 5035/01/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania Sez. 1, e si richiede il rimborso di € 522,87 quale somme liquidate in sentenza in esito al giudizio promosso dinanzi la predetta Commissione con il ricorso n. 6426/13, avverso i seguenti avvisi di accertamento ICI:

- Avviso n. 1250266/2012 ICI 2008;
- Avviso n. 1350259/2012 ICI 2009;
- Avviso n. 1450199/2012 ICI 2010;

DATO ATTO che la Commissione, con la sentenza sopra indicata ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente, la quale eccepeva l'illegittimità degli impugnati atti per omessa preventiva notifica della rendita catastale, avendo già provveduto al pagamento del tributo de quo su valori consolidati.

CHE con la sopra indicata sentenza la CTP ha statuito che ".....il pagamento dell'ICI per l'anno 2008 sulla base della rendita catastale pregressa, appare fondata la censura di omessa notifica della maggiore rendita prima della notifica dell'accertamento. Invero l'art. 74, comma 1, della Legge 21.11.2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione...."

CHE nella predetta sentenza il Comune viene condannato al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente liquidandole in € 495,35, di esse 95,35 per spese, € 400,00 per competenze ed onorario, oltre spese generali, Cassa Prev. Ed IVA come per legge.

CHE con la nota prot. n.36310 del 14.12.2015 la predetta sig.ra Caterina Zappalà n.q. ha richiesto il rimborso di € 522,87 giusta sentenza Commissione Tributaria Prov.le di Catania n. 5035/01/15;

CHE con la nota prot. n.34498 del 21.12.2015 la predetta sig.ra Caterina Zappalà n.q. ha comunicato il codice IBAN : IT28G0306916901100000004507 al fine del rimborso di € 522,87

RITENUTO CHE al fine di evitare ulteriore aggravio di spese a carico del bilancio comunale derivante da procedure esecutive, di dare esecuzione alla sentenza sopra indicata;

DATO ATTO che liquidazione della spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta agli obblighi previsti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO che la somma impegnata è esigibile nell'anno in corso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.10.2015, all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2015 - Bilancio Pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica" immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 13/10/2015 con all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015" immediatamente esecutiva ;

VISTE le successive variazioni ai predetti atti avvenuti con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2015 all'oggetto "Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017" – immediatamente esecutiva,
- Deliberazione della Giunta Municipale n° 73 del 9.12.2015 con all'oggetto "variazione PEG a seguito di assestamento di Bilancio di previsione 2015" immediatamente esecutiva;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9.5.2008 n. 20;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e succ.modif.;

Dato atto, che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Per le causali esposte in premesse:

1 - procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione anno 2015 per l'importo totale di € 522,87 con imputazione al Cap. 1204 "Rimborso spese contenzioso tributario";


2 - liquidare la somma di Euro 522,87 in favore della Azienda Agricola Messina di Caterina Zappalà e C. s.n.c. P.IVA 00165240870 come richiesta dall'interessata, in esecuzione della sentenza Commissione Tributaria Prov.le di Catania n. 5035/01/15 in esito al giudizio promosso dalla stessa dinanzi la predetta Commissione con il ricorso n. 6426/13, notificata il 14.12.2015

3 - provvedere alla liquidazione della superiore somma a mezzo bonifico bancario con accredito su c/c IBAN : IT28G0306916901100000004507 per come indicato dalla Ditta con nota prot. 37498 del 21.12.2015;

4 - Disporre la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line .


5 - Dare atto che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente , Sezione Amministrazione Trasparente " ex D.Lgs n.33 del 14.3.2013.

Data,



IL CAPO SETTORE FINANZE

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI
Rag. Rosanna Tumino



IL SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data _____

Il Ragioniere capo



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL RAGIONIERE CAPO

Data _____



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Reg. Pubblicazioni N. _____

San Giovanni la Punta Li

L'impiegato incaricato

il Segretario Generale

11/01/2014 09:21:39
CATERINA ZAPPALÀ & C. s.n.c.
Via Felchelli, 28 - Tel. 095.7515811
95037 S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)

0-7-10

Imposta Comunale di Carania N. 124098
Cod. Fisc. S. Giovanni La Punta (MA) 00165240870

S. Giovanni La Punta *11/12/15*

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
N. 363/15
14 DIC. 2015

Al Sig. Sindaco di San Giovanni La Punta
UFFICIO ICI/IMU

Oggetto: sospensione riscossione attraverso iscrizione a ruolo

La sottoscritta Caterina Zappalà amministratrice dell'Azienda agricola Messina di Caterina Zappalà e C. nsc P.IVA 00165240870 chiede la sospensione e relativo discarico della cartella esattoriale relativa all'Imposta comunale sugli Immobili annualità 2011.

Con la presente chiede, inoltre, il rimborso di € 522,87 dovuti a questa Azienda, giusta sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Carania n° 5035/01/15 per contenzioso ICI 2008-2009-2010 con codesto Comune.

Alligata: copia sentenza

AZIENDA AGRICOLA MESSINA
di CATERINA ZAPPALÀ & C. s.n.c.
Via Felchelli, 28 - S.G. LA PUNTA (CT)
L'AMMINISTRATORE
(Firma Caterina Zappalà)

Caterina Zappalà



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRILLO	GIOVANNA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FICHERA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	SISCARO	GAETANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6426/13
depositato il 05/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1250266/2012 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1350259/2012 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1450199/2012 I.C.I. 2010
contro: COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

proposto dai ricorrenti:

AZIENDA AGRICOLA MESSINA DI CATERINA ZAPPALA' & C. SNC
VIA FISICHELLI 88 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

difeso da:

AVV LEGGIO ALESSANDRA
C/O STUDIO GAROZZO
VIA L. RIZZO 18 95100 CATANIA CT

difeso da:

DR DI PAOLA GIUSEPPE
C/O STUDIO GAROZZO
VIA L. RIZZO 18 95100 CATANIA CT

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 6426/13

UDICENZA DEL

27/04/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

5035/01/15

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04 MAG. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO.
Zappala

L'AZIENDA AGRICOLA MESSINA di CATERINA ZAPPALÀ & C snc in persona della legale rappresentante pro tempore della società, rappresentata come in atti, col ricorso notificato il 27.5.2013 al Comune di San Giovanni La Punta e depositato ed iscritto a ruolo il 5.7.2013, impugna gli avvisi di accertamento ICI anni 2008, 2009 e 2010 tutti notificati il 5.5.2013.

I motivi del ricorso sono quelli dell'omessa preventiva notifica della rendita catastale; invero la ricorrente ha pagato per tutti gli anni in questione sulla scorte di valori consolidati e sostiene che la nuova rendita non è stata preventivamente notificata. Conclude, per tale motivo, che gli accertamenti siano dichiarati illegittimi ed annullati. Con spese.

Non si costituisce il Comune di San Giovanni La Punta.

Poiché la società incaricata della riscossione ha notificato in data 31.10.2014 tre ingiunzioni di pagamento del complessivo valore di € 3.432,70 delle quali chiede il pagamento la ricorrente chiede l'anticipata trattazione del ricorso.

Il ricorso viene chiamato all'udienza pubblica del 27.4.2015, nella quale la difesa della ricorrente esibisce la cartolina postale di ritorno che attesta la regolarità della notifica del ricorso all'Ente impositore; quindi la causa viene introitata per la decisione.

Osserva preliminarmente la Commissione che il contraddittorio appare correttamente costituito

Passando all'esame del ricorso occorre dire che è fondato ed in quanto tale va accolto.

Premesso che dal contesto degli stessi atti impugnati si rileva il pagamento dell'ICI per l'anno 2008 sulla base della rendita catastale pregressa, appare fondata la censura di omessa notifica della maggiore rendita prima della notifica dell'accertamento.

Invero l'art.74, comma 1, della legge 21.11.2000, n.342 prescrive che, a decorrere dall'1.1.2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

Per tale motivo è precluso l'utilizzo di tale rendita, ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta, prima della sua notificazione (S. U. n.3160/2011; O. Sez.5 n.1173/2011).

Per tale motivo il ricorso va accolto ed, in conseguenza, gli atti impugnati vanno annullati.

Il ricorso va respinto in quanto il Comune di San Giovanni La Punta non ha presentato opposizione al ricorso.

Società ricorrente nella misura di € 495,35 di esse 95,35 per spese, 400,00 per competenze ed onorario, oltre spese generali, cassa prev. Avv. ed IVA come per legge.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sezione I, accoglie il ricorso; per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di San Giovanna La Punta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della Azienda Agricola Messina di Caterina Zappalà & C. snc nella misura di € 495,35 di cui 95,35 per spese, € 400,00 per competenze ed onorario, oltre spese generali, C. P.A. ed IVA.

Catania 27.4.2015

Il Presidente relatore

Dott. Giovanna Grillo

